

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 16 maggio 2018

Gentile

Cliente

Oggetto: fattura elettronica per le cessioni da carburante dal 01 luglio 2018 – ns rif. 05/2018

Vi informiamo che dal 01 luglio 2018 entrerà in vigore l'obbligo, per i titolari di partita IVA, di fattura elettronica per gli acquisti e le cessioni di carburanti, ai fini della detraibilità IVA, così come previsto dalla Legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) pertanto la scheda carburante non potrà più essere utilizzata. Gli acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili e non potrà più essere utilizzato il contante. Da tale regola saranno escluse le persone fisiche "private", cioè i consumatori.

L'obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30.04.2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall'obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica va emessa tramite il sistema di interscambio (SdI), secondo i formati e le regole stabilite con il Provvedimento del 30.04.2018:

- la fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d'obbligo per le fatture (art. 21 e 21 bis del DPR 633/72), esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel campo "Mezzo Trasporto" del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spesa, e ricondurla direttamente al veicolo.
- nel caso in cui siano effettuate più operazioni da esporre in fattura, ma solo alcune soggette a fattura elettronica (per esempio rifornimento di carburante e lavaggio auto), la fattura elettronica è obbligatoria per l'intero documento.

- in caso di fattura differita è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I mezzi di pagamento considerati idonei sono:

- addebito diretto
- assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
- bonifico bancario o postale
- bollettino postale
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

L'Agenzia delle Entrate con circolare 8/E del 30 aprile 2018 ha chiarito che dovranno ritenersi pienamente validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, DPR 605/73 nonché da operatori non tenuti a tale comunicazione.

Per quanto riguarda le carte e i buoni carburante la circolare, dopo aver chiarito che sono idonee anche la carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting" in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, fornisce il seguente esempio:

- se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
- se il buono/carta da modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche" (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - o consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

In merito, considerato che le novità contenute nella direttiva troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e che precedenti documenti di prassi consentivano per il c.d. "buoni" utilizzabili per l'acquisto di carburante un diverso comportamento, si ritiene che i buoni emessi e utilizzati sino al 31 dicembre 2018 in difformità di tali indicazioni non daranno luogo all'applicazione di sanzioni.

Carte e buoni carburante
Idonee per la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA
Se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso la compagnia stessa che li ha emessi: allora l'operazione deve essere fatturata elettronicamente
Se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso plurimi soggetti, l'operazione non è soggetta a IVA quindi tantomeno alla fattura elettronica, essendo solo un documento di legittimazione alla spesa
Non sono previste sanzioni per i buoni emessi ed utilizzati fino al 31.12.2018

Sono considerati validi anche "i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata", ma allo stesso riconducibili secondo una catena interrotta di corrispondenze con strumenti tracciabili come ad esempio:

- rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito prepagata del dipendente (o altro strumento allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge di Bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità
- ai servizi offerti dai vari operatori di settore che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente riconosciuta in ragione del consumo. Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità idonee ai fini della detraibilità IVA nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.

---ooOoo---

Segnaliamo però che è in arrivo un emendamento che renderà più graduale l'abbandono della scheda carburante. Il testo dell'emendamento prevede infatti un regime a doppio binario che consentirà:

- di utilizzare la fattura elettronica dal 1° luglio 2018, con l'obbligo in questo caso di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva;
- di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018, senza incorrere in sanzioni.

L'emendamento è una risposta alle richieste delle associazioni di categoria che in queste ultime settimane hanno reso note le proprie difficoltà.

Per l'ufficialità della disposizione occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta del testo, pertanto fino a tale data tutto resta confermato con quanto riportato nella presente circolare.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull'argomento.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti